

Comune di

CAMBIANO

Piano Regolatore Generale
Variante Strutturale

Progetto Definitivo

PRATICA REGIONALE A80575
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE
prot. 12778/DB0817 PPU del 29/03/2010

VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

Revisione	Data emissione	Redazione
1	8 Luglio 2011	Ing. Enrico Natalini
0	9 Novembre 2010	Ing. Enrico Natalini

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce controdeduzione alle osservazioni trasmesse dalla Regione Piemonte con prot. 12778/DB0817 PPU del del 29/03/2010 esclusivamente per quanto contenuto al punto 5.2 del citato documento e relativo alla verifica di compatibilità acustica della variante strutturale al PRGC con il vigente Piano di Classificazione Acustica comunale.

La verifica di compatibilità acustica è stata redatta dal sottoscritto ing. Enrico Natalini, tecnico competente in acustica ambientale ex DGR 133-14232 in data 26 novembre 1996.

2. OSSERVAZIONI

Osservazione n.1 (punto 3.1 osservazioni della regione)

Area CRA di Riqualificazione Ambientale – Fornace Carena

Infine in merito alle classi acustiche dovranno essere rese coerenti con le destinazioni ammesse dalla variante in esame. In particolare si segnala la criticità che si viene a creare sui fabbricati esistenti ma non utilizzati dalla fornace, da recuperare con la destinazione residenziale e/o ricettiva. Questi si dovrebbero collocare in classe acustica tra la II e la III classe rendendo così necessario l'inserimento di una opportuna fascia cuscinetto da interporli con la classe V dell'area produttiva della fornace.

Tale criticità dovrà essere valutata attentamente in sede di controdeduzioni comunali proponendo adeguate misure mitigative.

Osservazione n.2 (punto 5.2 osservazioni della regione)

5.2. Adeguamento alla L.R. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”

Per quanto riguarda la compatibilità acustica si prende atto di quanto dichiarato nella “Relazione integrativa - Verifica Compatibilità Acustica della Variante al P.R.G.C. vigente” dove sono state evidenziate le possibili problematiche acustiche derivanti dai cambi di destinazione d'uso delle aree in esame e sulla scorta di tali risultanze viene proposto la revisione del Piano di Classificazione Acustica del comune di Cambiano.

Tuttavia si deve evidenziare che le proposte di classificazione acustica sulle aree oggetto di variante possono in alcuni casi limitare le destinazioni d'uso, quali ad esempio quelle per le aree produttive che sono state poste in classe IV anziché in classe V o VI. Tali scelte di classificazione acustica se mantenute dovranno essere prescritte come limitazione delle attività e delle destinazioni d'uso insediabili nelle aree in Variante al P.R.G.C. vigente.

Si ritiene pertanto opportuno chiedere all'Amministrazione Comunale di verificare la coerenza tra le destinazioni d'uso consentite della Variante in esame e la classificazione acustica proposta come revisione al Piano di Classificazione Acustica comunale.

3. CONTRODEDUZIONI

Controdeduzione n.1

Nell'ambito della riqualificazione dell'area della Fornace Carena, non si condivide l'osservazione relativamente alla possibilità di assegnare alla classe II la destinazione d'uso residenziale e/o ricettiva.

Tale classe è infatti tipicamente assegnata ad aree esclusivamente residenziali mentre, come desumibile dalle schede normative di area si nota che è ammesso il recupero ad uso terziario, ricettivo, bar, ristorante e piccolo commercio di vicinato non prettamente compatibile con la classe acustica II.

E' invece accettabile l'osservazione relativa all'assegnazione dell'area CRA alla classe III, che risulta compatibile sia con la destinazione d'uso residenziale sia con la destinazione d'uso terziaria e ricettiva, sebbene si ribadisca che in presenza di una consistente presenza di queste ultime destinazioni d'uso anche l'assegnazione della classe IV risulti appropriata.

L'assegnazione della classe III richiede l'inserimento di una fascia cuscinetto in classe IV sul confine con l'area di Fornace.

Come indicato nella scheda tecnica d'area CRA, al fine di mitigare potenziali emissioni sonore provenienti dall'area industriale, si impone la creazione di uno spazio a verde di almeno 12 m di larghezza avente funzione di cuscinetto di separazione tra le due attività previste

Si ricorda inoltre l'obbligo della presentazione di valutazioni di clima acustico e di impatto acustico rispettivamente per l'insediamento di nuovi edifici residenziali e di nuove attività o modifiche e potenziamento delle stesse, come prescritto dalla L. 447/95 e L.R. 52/2000.

Tutte le opere necessarie a conseguire la conformità normativa evidenziate dalle succitate valutazioni sono a carico del proponente l'opera.

Controdeduzione n. 2

L'assegnazione alla classe IV di alcune aree produttive in fase di proposta di revisione del piano di classificazione acustica, risulta motivata dalle caratteristiche delle singole aree oggetto di modifica.

Si consideri l'area Di6n "Area per attività produttive esistenti, precedentemente in area impropria agricola" la quale include attività già esistenti ed assegnate alla classe III.

L'attività è esistente e la modifica costituisce una maggiore permissività in termini di emissioni acustiche, in linea con l'attività svolta. Non si ritiene quindi opportuno l'assegnazione di classi acustiche superiori né tale assegnazione incompatibile con quanto prescritto nella scheda normativa d'area.

Situazione analoga per l'area Di7n, dove si hanno già attività insediate.

In questo caso specifico, la stessa valutazione di compatibilità prevede anche la possibilità di inserire l'area in classe V ed introdurre le opportune fasce cuscinetto, senza creare criticità e mantenendo la compatibilità con il vigente strumento urbanistico.

Non si ritiene quindi necessario porre vincoli specifici dal punto di vista acustico, oltre quanto dovuto a termini di legge.

Un discorso differente si ha per l'area Di8n, la quale presenta dimensioni modeste ed inserita in adiacenza ad un contesto residenziale.

L'attività è esistente ed ai sensi delle linee guida regionale per la redazione dei piani di classificazione acustica (DGR 85-3802) non ha una superficie tale da poter costituire entità acustica a sè stante, il contesto circostante è appropriatamente assegnato alla classe III, per cui si ritiene corretta la procedura di revisione indicata nella relazione di verifica di compatibilità acustica.

Il processo di classificazione prevede che l'area venga assegnata alla classe IV, in fase II, che riconosce la sua precipua destinazione d'uso, ma a seguire è soggetta al processo di omogeneizzazione, stante la ridotta superficie e riportata in classe III, classe acustica a cui d'altronde già appartiene.

Si ritiene quindi complessivamente di confermare quanto previsto nella valutazione di compatibilità acustica.